

COMUNE DI RANICA

Provincia di Bergamo

Regolamento in materia di donazioni

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 19.02.2026

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Scopo del Regolamento	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Oggetto dell’atto di liberalità	4
Art. 5 – Ambito di applicazione	4
Art. 6 - Requisiti per l'accettazione della donazione.....	4
Art. 7 – Destinazione del bene oggetto di donazione.....	5
Art. 8 – Tipologia di donazioni.....	6
Art. 9 – Forma dell'atto di donazione e trasparenza	6
Art. 10 – Proposta di donazione.....	7
Art. 11 – Istruttoria	8
Art. 12 – Procedimento di accettazione delle donazioni	8
Art. 13 – Pubblicità	9
Art. 14 - Esclusioni	9
Art. 15 – Privacy.....	9
Art. 16 – Disposizioni finali	9

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l'attività del Comune può essere sostenuta anche attraverso donazioni o erogazioni liberali.

Il presente Regolamento disciplina le donazioni di denaro, di beni, di opere e di servizi a favore del Comune che si caratterizzano per l'intento liberale e, fermo quanto disposto dal Codice Civile, Libro II, Titolo V, art. 769 e seguenti, i requisiti di ammissibilità, le modalità di accettazione di donazioni devolute da soggetti terzi a beneficio del Comune e gli adempimenti conseguenti, nonché le regole per assicurare pubblicità e trasparenza degli atti di liberalità in favore dell'ente.

Art. 2 – Scopo del Regolamento

Scopo del presente Regolamento è quello di fornire modalità operative omogenee in materia a tutti gli operatori del Comune e ai soggetti terzi interessati, prevedendo idonei strumenti e controlli nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi¹.

Il presente Regolamento rappresenta un elemento di stabilità strategica e di trasparenza per il Comune, assicurando una maggiore chiarezza dell'azione, sia verso l'esterno che l'interno e altresì uno strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione, costituendo una specifica misura di contrasto all'illegalità, ai sensi della L. 190/2012 e norme collegate, nonché di disposizioni e Piani Nazionali Anticorruzione ANAC.

Art. 3 – Definizioni

⇒ Atto pubblico: documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato (art. 2699 c.c.).

⇒ Donazione: “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.” (art. 769 c.c.). La donazione è caratterizzata da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (*animus donandi*) di colui che dona e l'arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde l'impoverimento del donante.

⇒ Donazione di modico valore: donazione che ha per oggetto beni mobili ed è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione del bene stesso. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 c.c.).

⇒ Donazione modale: donazione gravata dal donante da un determinato onere (art. 793 c.c.). Nel caso si tratti di donazione modale, la stessa potrà essere accettata solo qualora l'onere sia lecito e possibile; diversamente l'onere modale si considera come non apposto. Qualora il modo, illecito e non compatibile con l'interesse pubblico, costituisca motivo determinante, la donazione risulta essere nulla.

¹ Cfr. Presidente dell'ANAC, parere anticorruzione n. 2582 del 9/7/2025.

⇒ Donazione vincolata: donazione con specifica destinazione a un Ufficio/Area dell'Ente e/o all'acquisto di un determinato bene/servizio.

⇒ Donante: soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione, che intende beneficiare il Comune per spirito di liberalità.

⇒ Donatario: Comune.

⇒ Erogazione liberale: contributi ed erogazioni o liberalità spontanei di somme di denaro, beni, opere o servizi fatti con spirito di liberalità e gratuità senza scopo di lucro e senza che per l'erogante vi possa essere alcun corrispettivo o beneficio diretto o indiretto e che escludono pertanto il perseguimento, da parte del donante, di qualsiasi beneficio diretto o indiretto di carattere personale collegato all'erogazione stessa.

Art. 4 – Oggetto dell'atto di liberalità

L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:

- a. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili, materiali o immateriali (donazione con effetti reali);
- b. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili, materiali o immateriali finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- c. nell'assunzione di una obbligazione in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- d. nella realizzazione a cure e spese di un soggetto pubblico o privato, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36.

Restano disciplinati esclusivamente dal Codice civile e dalle altre norme di legge gli atti di liberalità *mortis causa*.

Art. 5 – Ambito di applicazione

A norma dell'art. 8 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile, l'ente ha la capacità di ricevere donazioni da parte di soggetti pubblici e privati, purché l'atto di liberalità sia caratterizzato dai seguenti requisiti:

- non essere finalizzato a far conseguire, anche indirettamente, alcun vantaggio economico da parte del donante;
- essere conforme all'interesse pubblico e della collettività;
- produrre un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale dell'ente.

Art. 6 - Requisiti per l'accettazione della donazione

L'atto di liberalità può essere accettato dall'ente se:

⇒ sussistono i requisiti di conformità e congruità della donazione con l'interesse pubblico e di strumentalità con i fini istituzionali del Comune di cui all'articolo precedente;

⇒ il donante dispone dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;

⇒ la donazione proviene da soggetti che hanno piena capacità di disporre del bene donato o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno della persona incapace da essi rappresentata o dal genitore per il minore, con riferimento agli articoli da 774 a 779 del codice civile o effettuate su mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare o individuare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione;

⇒ non vi sono situazioni di conflitto di interesse tra il Comune e il Donante;

⇒ la donazione non si pone in contrasto con l'etica o crea una lesione dell'immagine del Comune o, nel caso di donazione di denaro, è di provenienza illecita;

⇒ il donante non è parte - personalmente, o quale amministratore, gestore, legale rappresentante, socio, titolare di partecipazioni o di incarico/incarichi in società, imprese commerciali, persone giuridiche, altri enti od associazioni - di un procedimento in corso, diretto alla conclusione di un contratto a titolo oneroso con il Comune;

⇒ non costituiscono un vincolo in ordine all'acquisto di beni o, nel caso di attrezzature, non comportino esborso di denaro per servizi o beni accessori in esclusiva;

⇒ gli effetti e gli eventuali oneri della donazione (come costi di installazione, costi di manutenzione, materiali di consumo), sia in termini economici che organizzativi e gestionali, sono sostenibili;

⇒ non vi sono vincoli in ordine all'acquisto di beni, servizi o, nel caso di attrezzature, di materiale di consumo prodotto in esclusiva, traducendosi la donazione in un esborso di denaro per beni accessori in esclusiva;

⇒ vi è la necessità e la congruità dell'oggetto rispetto, principalmente, ai fabbisogni operativi, nel caso di donazioni di beni e di strumentazione.

A tal fine, il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, sull'insussistenza delle cause sopra elencate che ostano all'accettazione della donazione.

Le donazioni effettuate in violazione dei divieti sopra elencati sono nulle.

Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare per iscritto, motivandone le ragioni, qualsiasi donazione non rispondente ai criteri di cui sopra.

Art. 7 – Destinazione del bene oggetto di donazione

Il soggetto titolare e destinatario della donazione è il Comune, anche in presenza di vincoli di destinazione.

In mancanza di una precisa indicazione da parte del Donante circa la destinazione del bene o della cifra elargita (c.d. "donazione non vincolata"), il Comune destinerà la donazione al fine istituzionale ritenuto prioritario.

Art. 8 – Tipologia di donazioni

Le donazioni di denaro e/o di beni mobili possono essere:

- donazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 782 del c.c., che si perfezionano con atto pubblico notarile, con spese notarili a carico della parte donatario;
- donazioni di modico valore, ai sensi dell'art. 783 del c.c., che divengono efficaci a tutti gli effetti con la consegna della somma di denaro e/o del bene.

Secondo la definizione di cui all'art. 783 c.c., la donazione di “modico valore” consiste nell'atto di liberalità del donante di voler donare beni (denaro o beni materiali) di valore tale da non diminuire in modo apprezzabile il patrimonio del donante. A tale riguardo si intendono rientranti nella tipologia della donazione di modico valore:

- a) le donazioni di importo singolarmente fino a 10.000,00 € (diecimila/00);
- b) nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti, senza limiti di importo;
- c) in relazione al valore intrinseco del bene e alle condizioni economiche del donante, quando la donazione sia effettuata da persone fisiche o da persone giuridiche, onlus, società, fondazioni, associazioni, consorzi e il donante espressamente dichiara che, in rapporto alle proprie condizioni economiche, la donazione non diminuisce in modo apprezzabile il suo patrimonio, relativamente a importi superiori a quelli definiti alla lett. a).

A tal fine, la condizione di modico valore è oggetto di specifica autodichiarazione del donante in rapporto alle sue condizioni economiche e patrimoniali.

Art. 9 – Forma dell'atto di donazione e trasparenza

Nei casi di donazioni di beni immobili, di donazioni in natura/denaro non di modico valore, o su eventuale richiesta del donante o quando comunque il Comune lo ritenesse opportuno, anche in base al valore economico della liberalità, la donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità.

Le spese notarili, il pagamento delle eventuali imposte e tasse previste dalla normativa vigente e il trasporto, se necessario, per la consegna del bene donato sono a carico del donatario, salvo diversa pattuizione delle parti.

La donazione di opere è ammessa, previo assenso della Giunta comunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, la cui verifica preventiva compete all'Ufficio Tecnico comunale.

Le donazioni devono essere gestite con modalità trasparenti e coerenti con la natura del Comune.

Il versamento in denaro deve avvenire a mezzo di bonifico, assegno circolare od altro strumento che ne assicuri la tracciabilità.

Art. 10 – Proposta di donazione

La proposta di donazione deve essere formalizzata con lettera di intenti da parte del Donante ed indirizzata al Sindaco del Comune di Ranica.

Nella proposta di donazione devono essere indicati:

⇒ i dati anagrafici del Donante, se persona fisica, ovvero la denominazione sociale, l'indirizzo della sede legale e i dati anagrafici del legale rappresentante, se persona giuridica;

⇒ la capacità e la volontà di donare il denaro o il bene/servizio o l'opera;

⇒ il possesso della piena capacità di disporre del bene donato da parte del donante o del tutore, curatore, amministratore di sostegno della persona incapace da essi rappresentata o dal genitore per il minore, con riferimento agli articoli da 774 a 779 del codice civile o effettuate su mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare o individuare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione;

⇒ la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;

⇒ l'eventuale motivazione della donazione;

⇒ l'espressa dichiarazione, da parte del donante, sotto la propria responsabilità e, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, che la donazione si configura di modico valore rispetto alla propria capacità economica e patrimoniale, oppure riveste carattere di donazione ordinaria, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7;

⇒ la dichiarazione di non essere parte - personalmente, o quale amministratore, gestore, legale rappresentante, socio, titolare di partecipazioni o di incarico/incarichi in società, imprese commerciali, persone giuridiche, altri enti od associazioni - di un procedimento in corso, diretto alla conclusione di un contratto a titolo oneroso con il Comune;

⇒ l'assenza di conflitti di interesse;

⇒ l'indirizzo e/o il recapito telefonico autorizzati dal donante per il ricevimento di ogni comunicazione relativa alla donazione;

⇒ la presa visione delle "Informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito di donazioni di denaro ovvero di beni o servizi e opere".

Il donante deve inoltre precisare:

- nel caso di donazioni in denaro: l'importo, la modalità di versamento e l'eventuale vincolo di destinazione;

- nel caso di donazioni di beni o servizi: la descrizione del bene/servizio donato, il costo (iva inclusa), la ditta fornitrice, il periodo di Garanzia Full Risk (almeno 24 mesi) ed eventuali costi di installazione, di manutenzione post garanzia, di materiale di consumo necessario e la dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se necessaria;

- nel caso di donazione di opere: la tipologia di opera che si intenda donare, il valore economico stimato (iva inclusa), l'eventuale ditta realizzatrice e l'impegno a fornire all'Azienda tutta la documentazione necessaria e le attestazioni riguardanti il possesso dei requisiti normativamente previsti.

Art. 11 – Istruttoria

Tutte le proposte di donazione devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Ranica.

La proposta di donazione è protocollata e trasmessa all'Area affari generali per l'istruttoria tecnico-amministrativa che dovrà essere tesa a verificare:

⇒ la capacità di donare del donante ai sensi di quanto disposto in materia dal Codice Civile; ⇒ la sussistenza delle condizioni previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
⇒ la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 4, 5 e 9 del presente Regolamento.

Successivamente al primo controllo formale ai sensi del precedente articolo, l'Area affari generali provvede all'acquisizione del parere da parte del Servizio competente, il quale deve essere espresso sulla regolarità e compatibilità tecnica del bene, anche in relazione alla programmazione interna ed in particolare:

- dell'Ufficio Tecnico che esprime il proprio parere in caso di donazioni di beni immobili e opere o aventi ad oggetto beni che necessitano di verifiche e utenze;
- dall'Ufficio Informatica - ICT che esprime il proprio parere in caso di donazioni aventi ad oggetto apparati telefonici e Informatici hardware e/o software;
- dell'Area eventualmente indicata quale destinataria del bene che si intende donare per le valutazioni di competenza;
- di qualunque altra Area ritenuta competente per le valutazioni del caso.

È facoltà dell'Area affari generali prescindere dalle verifiche formali e dalla richiesta di pareri in caso di beni recanti un valore commerciale dichiarato non superiore ad € 1.000,00 (mille euro). Tale circostanza non rappresenta, tuttavia, un fatto assoluto, essendo salva, in ogni caso, la possibilità di dare avvio all'istruttoria mediante le verifiche formali e l'acquisizione dei pareri ritenuti necessari anche in presenza di siffatto bene (di modico valore), qualora la tipologia e la natura del bene donato ne evidenzia l'opportunità. I pareri previsti dal presente articolo devono essere trasmessi all'Area affari generali entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 12 – Procedimento di accettazione delle donazioni

Ottenuti gli eventuali pareri/autorizzazioni/nullaosta necessari ed effettuate le necessarie verifiche, il Servizio Affari Generali predispone la proposta di deliberazione della Giunta comunale, la quale si esprime sull'accettazione della donazione. Nel caso l'atto di liberalità abbia ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, l'accettazione è deliberata dal Consiglio comunale.

Successivamente all'adozione dell'atto, l'Area affari generali invia una comunicazione di accettazione della donazione al Donante in cui vengono riportati anche il nominativo e il recapito della persona da contattare per la consegna del bene o l'avvio del servizio o dell'opera oggetto della donazione.

La donazione di beni mobili di modico valore assume validità con la consegna del bene. Le donazioni di denaro assumono validità al momento della disponibilità sul conto corrente del Comune delle somme donate.

I beni e le opere donati vengono inventariati in bilancio, previo collaudo, qualora necessario. A tal fine, l'Area affari generali avrà cura di trasmettere l'atto deliberativo all'Ufficio competente per i provvedimenti consequenziali.

Art. 13 – Pubblicità

Con cadenza annuale, per il tramite dell'Ufficio Affari generali, il Comune provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco, in forma aggregata e non nominativa, delle donazioni ricevute con suddivisione per tipologia di donazione.

Secondo il principio della minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in ogni pubblicazione è vietato esporre i dati personali delle persone fisiche interessate e, in particolare, quelli del donante.

Art. 14 - Esclusioni

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- all'attività di volontariato prestata a favore dell'Ente da parte dei volontari civici iscritti all'Albo comunale dei volontari, che è soggetta alla disciplina prevista nell'apposito Regolamento;
- alle restituzioni volontarie e a titolo di liberalità di somme percepite da soggetti che, a qualunque titolo, hanno ricevuto un compenso o un'indennità da parte del Comune.

Art. 15 – Privacy

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità in esso previste. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n.196/2003 e dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ranica nella persona del Sindaco *protempore* che può nominare uno o più responsabili in conformità a quanto previsto nella citata normativa.

Art. 16 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione. Esso sostituisce e abroga previgenti disposizioni in materia. Il presente

regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale aziendale nell'Albo Pretorio online e nella sotto-sezione Atti Generali – Disposizioni Generali - Regolamenti in “Amministrazione Trasparente”.